



Ratifica Protocollo aggiuntivo Accordo di sede tra Italia e Istituto universitario europeo

A.C. 1681

Nota di verifica n. 87
3 aprile 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1681
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo
Relatore per la Commissione di merito:	Grande
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì

Finalità

Il disegno di legge, approvato con modifiche in prima lettura al Senato, reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo.

Il testo originario del provvedimento (AS 997) è corredato di relazione tecnica.

Si evidenzia che non risulta pervenuta la relazione tecnica di passaggio - riferita al testo trasmesso dal Senato (AC 1681) - che aggiorna il contenuto di quella relativa al testo originario (AS 997) alla luce delle modifiche e delle integrazioni introdotte dal Senato. Si precisa che le modifiche apportate al testo riguardano esclusivamente l'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti degli Accordi e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimenti considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Dal 2027
Art. 3 DDL ratifica	3.750.000	7.550.000	8.750.000	8.750.000	28.750.000	850.000	850.000	850.000	850.000	1.050.000

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni del Protocollo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli da 1 a 6: prevedono che il Governo italiano metta gratuitamente a disposizione dell'Istituto universitario europeo (IUE) (<u>articolo 1</u>) e si faccia carico della manutenzione ordinaria e straordinaria del Casino mediceo di san Marco (c.d. "Palazzo	La relazione tecnica riferisce che l'Italia si è impegnata a ospitare la sede dell'Istituto universitario europeo (IUE) a Firenze, presso Palazzo Buontalenti. Il Protocollo aggiuntivo in esame (riferito all'Accordo sulla sede tra il Governo italiano e l'IUE) è finalizzato a destinare

Buontalenti") sito in Firenze (articolo 2, par. 2). Il Governo italiano provvede alla sistemazione del Palazzo (articolo 3). A decorrere dall'effettiva messa a disposizione del palazzo all'IUE, il Governo italiano cesserà di rimborsare al medesimo istituto le spese a qualsiasi titolo derivanti dall'occupazione di parte del Convento di "San Domenico" e di parte del complesso immobiliare "Villa La Fonte" attualmente utilizzati dall'Istituto per lo svolgimento delle sue funzioni (articolo 4). Il Governo italiano in relazione agli immobili già in uso dell'Istituto, si impegna a versare allo stesso un contributo annuale forfettario di euro 750.000 (articolo 5, par. 1). Viene previsto, inoltre, il progressivo incremento di tale contributo annuo a decorrere dalla conclusione del primo lotto (Settore A) di lavori di sistemazione di Palazzo Buontalenti (euro 100.000 annui) e dalla loro definitiva conclusione (ulteriori euro 200.000 annui) (articolo 5, par. 2). Le Parti potranno rivedere di comune accordo l'importo del contributo forfettario a partire dal quinto anno dall'entrata in vigore del Protocollo aggiuntivo in esame (articolo 5, par. 4). Le Parti potranno stabilire con un successivo accordo, la messa a disposizione di altri immobili a titolo gratuito da parte del Governo italiano all'Istituto e il conseguente adeguamento del contributo forfettario delle spese di manutenzione ordinaria previste dall'articolo 5, par. 1. (articolo 6).

all'istituto il c.d. Palazzo Buontalenti, opportunamente rifunzionalizzato. Il Palazzo si aggiunge ai diversi immobili demaniali che l'Italia mette già gratuitamente a disposizione dell'Organismo a seguito della stipula dell'Accordo di sede del 1975 e dei due successivi protocolli aggiuntivi. La relazione tecnica precisa che il Governo italiano sostiene (rimborsandolo all'IUE) anche il costo del canone di locazione di due ulteriori immobili di proprietà di soggetti terzi (Convento San Domenico e parte dell'immobile di Villa La Fonte) necessari per l'espletamento ottimale delle attività dell'Organismo, Quest'ultimo impegno verrà meno quando lo IUE prenderà possesso dell'intero Palazzo Buontalenti.

La relazione tecnica afferma che il provvedimento in esame reca nuovi oneri per il bilancio dello Stato secondo quanto sintetizzato dalla seguente tabella:

(euro)

Anno	Art. 3 (conto capitale)	Art. 5. (conto corrente)	Totale
2018	3.000.000	750.000	3.750.000
2019	6.800.000	750.000	7.550.000
2020	7.900.000	850.000	8.750.000
2021	7.900.000	850.000	8.750.000
2022	27.900.000	850.000	28.750.000
2023	-	850.000	850.000
2024	-	850.000	850.000
2025	-	850.000	850.000
2026	-	850.000	850.000
Dal 2027	-	1.050.000	1.050.000

La relazione tecnica con riguardo alle sopra evidenziate voci di spesa e alle singole disposizioni del Protocollo precisa quanto segue:

- l'articolo 1 non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto prevede di mettere a disposizione dell'IUE "Palazzo Buontalenti", già di proprietà statale;
- l'articolo 2 non comporta oneri aggiuntivi in quanto si limita a ribadire impegni già previsti in capo al Governo in attuazione dell'Accordo sulla sede del 1975, e del relativo Protocollo aggiuntivo (n. 2) del 2011;
- l'articolo 3 prevede l'impegno a ristrutturare il

Palazzo Buontalenti, il cui costo è stimato dall'Agenzia del Demanio in 53.500.000 euro, di cui 3.000.000 nel 2018, 6.800.000 nel 2019 e 43.700.000 nel 2022;

- l'articolo 4 comporta un minor esborso per l'Italia, in quanto, a decorrere dall'effettiva messa a disposizione dell'intero Palazzo Buontalenti, il Governo cesserà di rimborsare all'Istituto le spese di locazione di parte del Convento "San Domenico" e di parte del complesso immobiliare "Villa La Fonte", che ammontano a euro 354.355,13 euro annui, oggi pagati con le risorse di cui al capitolo 2752/3 dello stato di previsione MAECI. Non essendo ad oggi certo il momento a partire dal quale si genererà il previsto minore esborso per la finanza pubblica derivante dall'applicazione dell'articolo 4, i risparmi che ne conseguiranno verranno quantificati a consuntivo;
- l'articolo 5, paragrafi da 1 a 5, prevede per tutti gli immobili demaniali concessi in uso gratuito dal Governo italiano all'IUE il passaggio dall'attuale sistema di rimborso a piè di lista delle spese di manutenzione ordinaria sostenute dall'Istituto a un *forfait* annuale, in modo da evitare l'alea rappresentata da potenziali continue richieste al rialzo e fissare un tetto al rimborso dovuto dallo Stato italiano in virtù dell'Accordo di Sede. Tale l'imborso forfettario sarà di 750.000 euro per il 2018 e per il 2019. Dall'esercizio finanziario successivo alla consegna del primo dei due lotti di lavori "Settore A" all'IUE il contributo è incrementato di 100.000 euro e, in seguito, di ulteriori 200.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla consegna della porzione restante di Palazzo Buontalenti. Poiché l'Agenzia del Demanio prevede di consegnare il "Settore A" nel 2019 e la restante porzione nel 2026, il contributo forfettario per gli anni dal 2020 al 2026 sarà di 850.000 euro e, a decorrere dal 2027, di 1.050.000 euro. Dall'attuazione dell'articolo 5 consegue peraltro un minore esborso a carico del MIT relativamente alle risorse (30.000 euro annui) di cui al capitolo 7347, finalizzate alle spese di manutenzione di parte di "Villa il Poggiolo" come da legge n. 182/2014. Le spese per la manutenzione straordinaria degli edifici demaniali usati dall'organismo resteranno invece imputate al capitolo 7340 del MIT. La relazione tecnica segnala inoltre che il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e

	l'Umbria ha comunicato di aver imputato per gli anni 2017 e 2018 spese di manutenzione straordinaria per gli immobili in uso allo IUE anche sul capitolo 7219; • l'<u>articolo 5, par. 4</u> e l'<u>articolo 6</u> non comportano oneri per il bilancio in quanto costituiscono un mero impegno a negoziare l'adeguamento del rimborso forfettario, senza alcun obbligo a una effettiva modifica dell'importo dello stesso. I relativi eventuali maggiori oneri saranno coperti mediante appositi provvedimenti normativi.
--	---

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<u>L'articolo 3</u> prevede che gli oneri derivanti dal provvedimento in esame, pari a euro 3.750.000 per il 2018, a euro 7.550.000 per il 2019, a euro 8.750.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 28.750.000 per il 2022, a euro 850.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e a euro 1.050.000 a decorrere dal 2027, si provvede: • quanto a euro 3.000.000 per il 2018, a euro 6.800.000 per il 2019 e a euro 20.000.000 per il 2022, a valere sulle risorse previste dall'art. 1, comma 259, della legge n. 205/2017 (<u>comma 1, lett. a</u>); • quanto a euro 750.000 per il 2018, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2018-2020 (<u>comma 1, lett. b</u>); • quanto a euro 750.000 per il 2019 e a euro 8.750.000 annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021 (<u>comma 1, lett. c</u>). Agli oneri derivanti dall'eventuale adeguamento del rimborso forfettario di cui <u>all'articolo 5, paragrafo 4</u>, e <u>all'articolo 6</u> del Protocollo in esame si fa fronte con apposito provvedimento legislativo (<u>comma 3</u>).	Si evidenzia che l'art. 3, comma 1, del DDL di ratifica è stato oggetto di modifiche ed integrazioni nel corso dell'esame in prima lettura al Senato. La <u>relazione tecnica</u>, relativa al testo originario del provvedimento, non è più riferibile al testo o in esame.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che gli oneri recati dal provvedimento in esame sono configurati come limite massimo di spesa e tenuto conto delle stime fornite dall'Agenzia del Demanio nonché degli ulteriori elementi forniti dalla relazione tecnica. In merito al profilo temporale degli oneri (che nel testo in esame e nella relazione tecnica decorrono dal 2018) sarebbe necessario acquisire una conferma della tempistica preventivata per le spese in conto capitale tenuto conto della presumibile entrata in vigore nel 2019 con il conseguente

slittamento dell'inizio previsto dei lavori.

Con particolare riferimento alle spese di ristrutturazione di cui all'articolo 3 dell'Accordo, si segnala che – relativamente agli anni 2020-2022 - la relazione tecnica individua (nell'apposito specchietto) un andamento delle spese in misura pari a 7,9 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 27,9 milioni per il 2022 (per un totale di 43,7 milioni nel periodo 2020-2022): tale stima è coerente con quanto previsto nella disposizione finanziaria di cui all'art. 3 del ddl di ratifica. Tuttavia, con riferimento allo stesso triennio, nella parte descrittiva della relazione tecnica si fa riferimento solamente a un onere di 43,7 milioni "nel 2022": in proposito sarebbe utile un chiarimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l'articolo 3, comma 1, fa fronte agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica^[1] attraverso le seguenti modalità:

a) quanto a 3 milioni di euro per il 2018, a 6,8 milioni di euro per il 2019 e a 20 milioni di euro per il 2022, a valere sulle risorse del Fondo per la manutenzione e la costruzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali site in Italia^[2] (cap. 7258 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale);

b) quanto ad euro 750.000 per il 2018, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2018-2020;

c) quanto ad euro 750.000 per il 2019 e a 8,75 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021.

Al riguardo, per quanto concerne il ricorso al Fondo per la manutenzione e la costruzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali site in Italia, pur rilevando che esso sembra recare le occorrenti risorse finanziarie, appare comunque necessario che il Governo confermi che il suo utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo, anche in considerazione dell'integrale impiego delle risorse stanziare per l'anno 2022, disposto dal provvedimento in esame.

Non si hanno, invece, osservazioni da formulare rispetto alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, posto che quest'ultimo reca le necessarie disponibilità.

Inoltre, con specifico riguardo all'onere di 3,75 milioni di euro imputato sull'annualità 2018^[3] ed alla relativa copertura finanziaria, si rappresenta che il provvedimento in esame risulta iscritto nell'elenco degli slittamenti trasmesso alle Camere ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica. In particolare, si rammenta che in base a tale ultima disposizione - nel caso precipuo di spese corrispondenti ad obblighi internazionali - la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui la stessa si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo^[4].

Per quanto riguarda, infine, l'onere di cui all'articolo 3, comma 1, pari ad euro 1.050.000 a decorrere dal 2027, si segnala che esso, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, deve intendersi di carattere "annuo".

^[1] Tali oneri ammontano a euro 3.750.000 per l'anno 2018, a euro 7.550.000 per l'anno 2019, a euro 8.750.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 28.750.000 per l'anno 2022, a euro 850.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e a euro 1.050.000 a decorrere dall'anno 2027.

^[2] La dotazione del Fondo in parola, istituito dall'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), risulta pari a 5 milioni di euro per il 2018, a 10 milioni di euro per il 2019 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

^[3] Tale onere deriva in parte dai lavori di ristrutturazione dell'immobile demaniale da destinare ad una delle sedi dell'Istituto universitario europeo (in misura pari a 3 milioni di euro), in parte dal rimborso annuale forfettario corrisposto dallo Stato italiano a fronte delle spese di manutenzione ordinaria sostenute dall'Istituto medesimo con specifico riferimento a tutti gli immobili demaniali allo stesso concesse in uso gratuito (in misura pari a euro 750.000).

^[4] Al riguardo, si evidenzia che, sebbene la citata disposizione abbia essenzialmente ad oggetto la disciplina contabile dei fondi speciali, come emerso nella seduta della V^a Commissione bilancio del Senato dello scorso 13 febbraio dedicata all'esame del presente disegno di legge di ratifica (S. 997), "il ricorso all'istituto dei cosiddetti «accantonamenti slittati» per spese corrispondenti ad obblighi internazionali [può] comunque trovare applicazione anche per coperture diverse dai fondi speciali, secondo un'interpretazione letterale dell'articolo 18, comma 3, secondo periodo, della legge di contabilità, che si

riferisce genericamente alla «copertura finanziaria» degli obblighi suddetti".